

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

## ***Regolamento avente ad oggetto i criteri adottati per la verifica dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese dei soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 25/2005***

Preso atto

- Che la legge n. 25/2005 ha sensibilmente modificato il T.U. 115/2002, con significative innovazioni aventi ad oggetto un più rigoroso obbligo di controllo dei Consigli dell'Ordine in merito alla verifica delle attitudini e della esperienza professionale dell'iscritto facente richiesta di inserimento negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

Che, in particolare, ai sensi del novellato art. 81 comma 2 T.U. 115/2002, così come modificato dall'art. 2 legge 25/2005, è fatto obbligo dei Consigli dell'Ordine, di deliberare l'inserimento dei professionisti negli elenchi, attraverso la valutazione della attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione;

- Che con delibera del 07.06.2005 questo Consiglio, avuto riguardo alla riduzione della anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati da sei a due anni, ha provveduto alla riapertura dei termini per la richiesta di iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

- Che, alla luce dei nuovi requisiti soggettivi richiesti dal novellato art. 81 T.: 115/2002, si rende comunque necessaria una nuova valutazione delle attitudini professionali anche dei difensori già iscritti nei predetti elenchi;

- Che appare pertanto opportuno individuare un criterio uniforme al fine di procedere alla valutazione delle attitudini professionali specifiche dei richiedenti

*delibera*

l'approvazione del seguente regolamento:

- 1. L'inserimento degli avvocati richiedenti l'iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 81 comma 2 T.U. 115/2002 così come modificato dalla legge 25/2005;*
- 2. In particolare la valutazione afferente le attitudini e la esperienza professionale specifica dei richiedenti è rimessa al giudizio discrezionale del Consiglio dell'Ordine, il quale, qualora ritenesse necessario, in ottemperanza ai compiti di controllo espressamente demandati dalla citata norma, procedere a più approfondito controllo, potrà richiedere al professionista di fornire specifica prova della esperienza professionale maturata nelle materie da esso stesso segnalate, attraverso la esibizione di documentazione attestante la partecipazione, negli ultimi due anni, in almeno quindici procedimenti afferenti le discipline espressamente indicate dal comma 2 dell'art. 81 T.U. 115/2002 e segnalate dal professionista; in ogni caso è discrezione del Consiglio inserire nei predetti elenchi anche professionisti che forniscano prova di partecipazione ad un numero inferiore di procedimenti valutata la consistenza e l'importanza dei casi trattati;*
- 3. la prova della partecipazione potrà essere fornita attraverso la produzione dei verbali di udienza ovvero degli atti difensivi di parte;*
- 4. il professionista a cui il Consiglio avrà ritenuto di richiedere prova della specifica esperienza professionale maturata potrà altresì esibire documentazione attestante il conseguimento di titoli, ovvero la partecipazione a corsi di specializzazione nelle materie segnalate dall'istante;*
- 5. alla luce dei nuovi requisiti oggettivi e soggettivi introdotti dal novellato testo legislativo, anche i professionisti già inseriti negli elenchi, entro il giorno 31.01.2006 dovranno reiterare la domanda di iscrizione, affinché il Consiglio dell'Ordine possa svolgere il compito di controllo espressamente previsto dalla legge.*

(adottato con delibera del 28.6.2005)